

I c.d. contributi silenti: problematiche e proposte di riforma.

Per meglio comprendere cosa si intenda per “contributi silenti” occorrerà, innanzitutto, una sintesi della principale normativa di riferimento.

L'art. 2, comma 26, della l. 8 agosto 1995, n. 335 (*“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”*), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, siano tenuti all'iscrizione *“presso una apposita gestione separata, presso l'INPS e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, le vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ...omissis..., nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ...omissis... e gli incaricati alla vendita a domicilio”*.

L'art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella l. 15 luglio 2011, n. 111, dispone che l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vada interpretato *“nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS”* siano *“esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali”*.

L'art. 1, comma 2, della l. 24 dicembre 2007, n. 247 (*“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”*), dispone che, ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, sia necessario avere maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni.

L'art. 1, comma 79, di detta legge dispone, altresì, che *“con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche”* sia stabilita in misura pari al *“24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 ed in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione, l'aliquota contributiva pensionistica e la*

relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento”.

Si definiscono, quindi, “contributi silenti”, quei contributi previdenziali che non hanno dato luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico, ovvero quei contributi che il cittadino versa senza riuscire a maturare i requisiti minimi stabiliti dalla legge per poter accedere agli istituti finalizzati alla loro erogazione.

In tal modo, tali contributi finiscono per essere versati a “fondo perduto” e vengono utilizzati dagli enti previdenziali per corrispondere i trattamenti a coloro che si trovino in possesso dei requisiti per potervi accedere.

Le categorie di lavoratori destinatari e “vittime” della succitata normativa sono, soprattutto, i lavoratori precari, i parasubordinati, i liberi professionisti non iscritti ad un Ordine professionale, nonché le donne che abbiano abbandonato il posto di lavoro senza aver maturato il requisito dell’anzianità contributiva di 35 anni.

Tali lavoratori, quindi, non solo non avranno accesso al trattamento per cui hanno versato i contributi, ma tali contributi verranno utilizzati a vantaggio di altri.

La proposta di legge n. 1611, presentata il 4 agosto 2008, su iniziativa dei deputati TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACI, ZAMPARUTTI, si è posta l’obiettivo di introdurre il diritto, a seguito di specifica domanda presentata dal lavoratore, alla restituzione dei contributi previdenziali versati che non abbiano dato luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico (art. 1 , comma 1).

In particolare, tale proposta prevede, a favore dei lavoratori che, al momento del raggiungimento di un’età pari ad almeno 65 anni per gli uomini ed a 60 per le donne, non abbiano maturato i contributi previdenziali sufficienti ad accedere al pensionamento di vecchiaia, il diritto di ottenere la restituzione degli stessi (art. 1, comma 1, lett. a).

Il medesimo diritto verrebbe riconosciuto anche a favore dei superstiti di lavoratori, dipendenti o autonomi, deceduti, ai quali non spetti alcun trattamento pensionistico o

indennità per morte, nonché agli inabili in difetto dei requisiti di assicurazione e contribuzione utili ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 1, comma 1, lett. b e c).

La suddetta proposta di legge prevede, inoltre, che i lavoratori, dipendenti o autonomi, iscritti a due o più gestioni previdenziali, o i loro superstiti, che non possano avvalersi in tutto o in parte del cumulo dei periodi assicurativi al fine del conseguimento di un'unica pensione, abbiano diritto, previa domanda, alla restituzione dei contributi previdenziali versati relativi ai periodi assicurativi per i quali non sia possibile avvalersi della medesima possibilità (art. 1, comma 1, lett. d).

Viene, altresì, proposto che i contributi così restituiti vengano annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (art. 1, comma 1, lett. e).

Per la copertura degli oneri, detta proposta di legge prevede la riforma dell'età pensionabile con il progressivo innalzamento ed equiparazione della stessa tra uomini e donne (art. 2).

Articolo redatto a cura degli Avv.ti Gioacchino Guido LA MATTINA, Marco BISO e Luca RUFINO